

Roma, 11 novembre 2016

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E
WELFARE
AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO
GIOVANI
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ISCRITTI ALL'EX
INPDAI – MODELLO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO E
VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO –
LETTERA INTERRUPTIVA DELLA DECORRENZA DEI TERMINI
DI PRESCRIZIONE - MODELLO RICORSO GIUDIZIALE**

Come ormai noto, i ricorsi giudiziari da noi promossi contro l'applicazione del contributo di solidarietà a carico degli iscritti all'ex INPDAI, in servizio e in pensione, previsto dalla legge 214/2011 per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2017, non hanno avuto, almeno sino ad ora, esito positivo.

Si tratta di due ricorsi "pilota", uno presentato a Bologna, l'altro a Vicenza (il terzo, presentato presso il Tribunale di Modena, verrà discusso il 20/6/2017), impostati sempre dallo Studio Orrick con l'obiettivo di eccepire i profili di incostituzionalità della normativa *de qua*, analogamente a quanto fatto con riferimento al tema del mancato riconoscimento della perequazione automatica.

Le nostre istanze sono state respinte in quanto i giudici hanno ritenuto che *“la esiguità della trattenuta mensile non può in alcun modo pregiudicare la proporzionalità tra il trattamento pensionistico erogato e la retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa”*.

Abbiamo deciso comunque di presentare un ricorso in appello presso il Tribunale di Vicenza, a cui la Cida contribuirà parzialmente.

A questo punto, abbiamo ritenuto opportuno valutare, sempre con il supporto professionale dello Studio legale, lo spazio per un'eventuale contestazione dei criteri di applicazione del contributo in parola da parte dell'INPS attraverso la presentazione di un ricorso amministrativo.

Sotto questo profilo, essendo azioni individuali, **la contestazione deve essere attivata dal singolo interessato** e l'eventuale esito favorevole avrebbe valenza solo nel suo caso. Questo è il motivo che non ci consente di attivare delle “cause pilota”.

A tale scopo, abbiamo approfondito sia la questione legata ai termini di proposizione del ricorso amministrativo con i legali dello Studio Orrick, i quali ci hanno confermato che **i termini di trasmissione del ricorso amministrativo (90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Istituto) sono ordinatori e non perentori** nel caso *de qua*, sia le casistiche che possono essere oggetto di contestazione.

Parliamo, quindi, di un ricorso amministrativo che deve essere presentato individualmente da ciascun interessato e per agevolare tale adempimento abbiamo dato incarico ai legali di predisporre sia un modello di ricorso amministrativo (All. n. 1), sia l'iter procedurale da seguire per la presentazione del suddetto ricorso (All. n. 2). Coerentemente, il modello di ricorso amministrativo è fornito in un formato modificabile sulla base della propria posizione previdenziale.

Ai sensi delle norme vigenti, tale ricorso **deve essere presentato esclusivamente attraverso la specifica procedura telematica disponibile sul sito dell'Istituto** alla quale è possibile accedere solo mediante l'inserimento del proprio codice PIN INPS.

Ovviamente la presentazione del ricorso può avvenire anche recandosi presso i patronati o altri intermediari abilitati (avvocati, consulenti del lavoro, etc.).

Abbiamo comunque, predisposto una specifica lettera (All. n. 3) per interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione che ciascun interessato deve inviare con raccomandata a/r, sia all'Inps centrale di Roma sia alla sede Inps territorialmente competente, entro il 31.12.2016.

Per completare l'iter procedurale abbiamo anche elaborato un modello di ricorso giudiziale (All. n. 4) che ciascun interessato, assistito da un proprio esperto legale in materia previdenziale, dovrà modificare sulla base della propria posizione previdenziale e presentare a valle dell'eventuale rigetto del ricorso amministrativo.

Infine, in considerazione del particolare interesse che tale questione riveste per molti colleghi in pensione, si invitano tutte le associazioni territoriali a dare massima diffusione della presente circolare.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni

All_4